



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaLnd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaLnd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 221 del 31 Marzo 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia
Ufficio Amministrazione
Ufficio Segreteria
Ufficio Tesseramento
Ufficio Impianti Sportivi
Ufficio Agonistica LND
Ufficio Affiliazioni e Coppe

✉ comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
✉ amministrazione.pugliaLnd@pec.it
✉ segreteria.pugliaLnd@pec.it
✉ tesseramento.pugliaLnd@pec.it
✉ impianti.pugliaLnd@pec.it
✉ agonistica.pugliaLnd@pec.it
✉ affiliazionicoppe.pugliaLnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it

BARI

delegazionebari.pugliaLnd@pec.it

BAT

delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia) e con la collaborazione dell'Avv. Vincenzo Scorcja, nella riunione del 31/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARA DEL 15/03/2026 A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 – POL.D. CALCIO SOLETO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali; rilevato

- che con preannuncio via PEC, seguito da tempestivo ricorso, la società POL.D. CALCIO SOLETO ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale, proponendo formale ricorso avverso il mancato svolgimento della gara, che si sarebbe dovuta disputare contro la società A.S.D. SANGIORGIO CALCIO 2017 in data 15/03/2026 ore 11:00 presso l'impianto comunale "Alberto Rizzo" di San Giorgio Jonico (TA), imputandone la responsabilità oggettiva alla società A.S.D. SANGIORGIO CALCIO 2017, con richiesta di applicazione a carico di quest'ultima della sanzione prevista dall'art. 10 comma 1 C.G.S.;
- la ricorrente ha riferito che, alle ore 09:00 del 15/03/2026, i propri tesserati, giunti presso l'indicato impianto sportivo, constatavano che i pali della porta vicina agli spogliatoi risultavano segati;
- la ricorrente ha riferito altresì che, i dirigenti della società A.S.D. SANGIORGIO CALCIO 2017 si premuravano di avvertire gli omologhi della società POL.D. CALCIO SOLETO, che l'incontro non avrebbe avuto luogo poiché nottetempo l'impianto sportivo era stato fatto oggetto di atti vandalici da parte di ignoti;
- la società A.S.D. SANGIORGIO CALCIO 2017 ha trasmesso proprie controdeduzioni al ricorso, eccependo la sussistenza della causa di forza maggiore, rappresentando che alle ore 06:30 del giorno 15/03/2026 propri tesserati avevano riscontravano atti vandalici di particolare gravità, verificatisi presumibilmente nelle ore notturne, consistenti nel danneggiamento delle docce degli spogliatoi, nonché nell'abbattimento di una delle due porte del terreno di giuoco, i cui pali erano stati segati nottetempo da ignoti;
- la resistente ha allegato copia della denuncia sporta presso la Stazione dei carabinieri di San Giorgio Jonico alle ore 09:34 del 15/03/2026, ove i fatti e le circostanze sopra indicate sono state dettagliate e confermate;
- il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 67 comma 6 del CGS, ha fissato per il giorno 31/3/2026 la decisione del presente ricorso, giusta provvedimento pubblicato in data 24/3/2026 sul C.U. n. 216 del CR Puglia;

CONSIDERANDO CHE

Dalla disamina degli atti ufficiali e produzioni delle parti, non si rinvencono chiare precise e concordanti responsabilità imputabili alla società A.S.D. SANGIORGIO CALCIO 2017 per la mancata disputa della gara del 15/03/2026 e, per l'effetto, a parere di questo Giudice ricorrono i presupposti per la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F.

Né, tantomeno, a parere di questo Giudice risulta applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 5 comma 5 C.G.S., per fatti commessi a proprio vantaggio da soggetti estranei, poiché è la stessa norma che, al secondo periodo, esclude la responsabilità oggettiva laddove vi sia quantomeno un "ragionevole dubbio" che la società non abbia partecipato all'illecito.

La Giurisprudenza sportiva è consolidata nel ritenere che *“La forza maggiore... deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della coerenza e della insuperabilità... Dunque, «se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione»* (ex plurimis Corte Sportiva d'Appello Nazionale Decisione n. 277/CSA/2021-2022 Registro procedimenti n. 263/CSA/2021-2022 con richiamo a Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

Nella specie, l'evento esterno che ha impedito la disputa della gara risulta *“imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva”*, tale da *“assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione.”* (cfr. ibidem).

Tanto premesso e considerato

DELIBERA

di rigettare il ricorso proposto dalla POL.D. CALCIO SOLETO, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; e, per l'effetto,
di demandare al C.R.P. quanto di propria competenza in ordine al recupero della gara non disputata.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 31/03/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci